

COMMISSIONE III

AFFARI ESTERI E COMUNITARI

70.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 23 GENNAIO 1992

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FLAMINIO PICCOLI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE GIORGIO GANGI

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:		Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Piccoli Flaminio, <i>Presidente</i>	3	Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale (5965);	
Proposte di legge: (Seguito della discussione e approvazione):		Foschi ed altri: Norme per la collaborazione con l'Italia con i Paesi dell'Europa centrale e orientale (5906)	16
Zamberletti e Piccoli: Norme sul controllo dell'esportazione e transito dei prodotti ad alta tecnologia (5073);		Piccoli Flaminio, <i>Presidente</i>	20, 22, 23 24, 25, 27, 29, 30
Crippa ed altri: Norme sul controllo dell'esportazione e transito dei prodotti e delle tecnologie impiegabili a fini militari (5472)	3	Gangi Giorgio, <i>Presidente</i>	16, 18
Piccoli Flaminio, <i>Presidente</i> , (gruppo DC), <i>Presidente</i>	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15	Andreis Sergio (gruppo verde)	23, 24
Andreis Sergio (gruppo verde) ...	7, 8, 9, 12, 13	Crippa Giuseppe (gruppo comunista-PDS) ..	21 23, 27
Bonferroni Franco, <i>Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero</i>	4, 5, 6, 7, 8 9, 10, 12, 15	Ferrari Marte (gruppo PSI)	24
Crippa Giuseppe (gruppo comunista-PDS)	7, 9, 13	Francanzani Carlo, <i>Relatore</i>	18, 20, 21 22, 25, 27, 29
Orsini Bruno (gruppo DC)	8, 9, 12	Gangi Giorgio (gruppo PSI)	27
Zamberletti Giuseppe (gruppo DC)	9, 13	Orsini Bruno (gruppo DC)	20, 21
Votazione nominale:		Portatadino Costante (gruppo DC)	22, 24, 25, 29
Piccoli Flaminio, <i>Presidente</i>	16	Raffaelli Mario (gruppo PSI)	23, 24, 25
		Vitalone Claudio, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	20, 21, 22, 23, 24, 25, 27

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 14,15.

ALESSANDRO DUCE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, i deputati Pellicanò, Napoli e Corsi, sostituiscono rispettivamente i deputati La Malfa, Forlani e Colombo per l'intero iter delle proposte di legge nn. 5073 e 5472.

Seguito della discussione delle proposte di legge Zamberletti e Piccoli: Norme sul controllo dell'esportazione e transito dei prodotti ad alta tecnologia (5073); Crippa ed altri: Norme sul controllo dell'esportazione e transito dei prodotti e delle tecnologie impiegabili a fini militari (5472).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Zamberletti e Piccoli: « Norme sul controllo dell'esportazione e transito dei prodotti ad alta tecnologia »; Crippa ed altri: « Norme sul controllo dell'esportazione e transito dei prodotti e delle tecnologie impiegabili a fini militari ».

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Ricordo che nella seduta di ieri la Commissione, su mia proposta, in qualità di relatore, ha adottato un testo unificato come base per l'ulteriore esame del provvedimento.

Passiamo all'esame degli articoli del testo unificato.

Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

(Esportazione e transito di prodotti e tecnologie).

1. L'esportazione ed il transito dei prodotti e delle tecnologie indicati nell'elenco di cui al comma 2 devono essere conformi ai principi che ispirano la politica estera nazionale, in armonia sia con i fondamentali interessi di sicurezza dello Stato, sia con le intese internazionali cui l'Italia partecipa, sia, a fini di coordinamento, con le direttive di organi internazionali al cui rispetto l'Italia si sia obbligata.

2. Sono soggetti alle autorizzazioni e ai controlli dello Stato l'esportazione, in via definitiva e temporanea, ed il transito dei prodotti e delle tecnologie indicati in un apposito « Elenco delle merci sottoposte ad autorizzazione per l'esportazione e per il transito » predisposto e aggiornato ai sensi dell'articolo 3.

3. Per le finalità della presente legge si considera « esportazione di tecnologie » anche l'attività di scambio di qualsiasi tipo di dati o informazioni in qualche modo utilizzabili in violazione della presente legge e delle intese e convenzioni internazionali cui l'Italia partecipa ai sensi del comma 1.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1, sostituire il comma 1, con il seguente:

1. L'esportazione ed il transito dei prodotti e delle tecnologie indicati nell'elenco di cui al comma 2 devono:

a) essere conformi ai principi che ispirano la politica estera nazionale;

b) essere in armonia con i fondamentali interessi di sicurezza dello Stato;

c) assicurare la non-proliferazione delle tecnologie e dei prodotti di interesse militare;

d) favorire un'attività cooperazione allo sviluppo nei settori civili fra l'Italia ed i paesi non-inclusi nell'elenco al comma 2 dell'articolo 2 della presente legge;

e) essere compatibili con le intese internazionali cui l'Italia partecipa e con i principi della Carta della Nazioni Unite;

f) essere compatibili con le direttive di organi internazionali al cui rispetto l'Italia si sia obbligata.

1. 1.

Andreis.

Sull'emendamento Andreis 1.1 esprimo parere favorevole.

FRANCO BONFERRONI, *Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero.* Concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Andreis 1.1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

(Autorizzazioni generali).

1. L'esportazione e il transito dei prodotti e delle tecnologie di valore inferiore a quanto stabilito con apposito decreto del Ministro del commercio con l'estero, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e comunque in conformità con quanto stabilito da intese internazionali, sono soggetti a procedure semplificate di autorizzazione da stabilirsi con il medesimo decreto.

2. L'esportazione e il transito di prodotti e tecnologie verso USA, Canada, Australia, Giappone, Svezia, Norvegia, Svizzera, Turchia, Finlandia, Austria nonché verso i Paesi membri della Comunità Economica Europea, possono essere effettuate previa autorizzazione generale per categorie di prodotti resa con decreto del Ministro del commercio con l'estero, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, che ne precisa anche eventuali limitazioni o condizioni.

3. Il Ministro del commercio con l'estero, sentito il comitato consultivo previsto dall'articolo 5, può rilasciare autorizzazioni di distribuzione secondo presupposti, modalità e contenuti da stabilirsi con proprio decreto, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

A quest'articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 2, sopprimere il comma 1.

2. 1.

Crippa, Ciabbari.

All'articolo 2, comma 1, dopo le parole Ministro del commercio con l'estero, aggiungere le seguenti di concerto con il Ministro degli esteri.

2. 2.

Andreis.

All'articolo 2, comma 3, dopo la parola distribuzione aggiungere le seguenti di prodotti e tecnologie all'interno di uno stesso gruppo industriale italiano.

2. 3.

Andreis.

A questo emendamento è stato presentato il seguente subemendamento:

Aggiungere le parole anche comprensivo di distributori autorizzati.

0. 2. 3. 1.

Il Governo.

È stato altresì presentato il seguente emendamento:

All'articolo 2, comma 3, aggiungere, alla fine, le parole nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 1 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

2. 4.

Andreis.

A questo emendamento è stato presentato il seguente subemendamento:

Sostituire le parole nel rispetto di con le seguenti anche in armonia con.

0. 2. 4. 1.

Il Governo.

Sull'emendamento Crippa 2.1 esprimo parere contrario.

FRANCO BONFERRONI, *Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. Concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Crippa 2.1.
(È respinto).

Sull'emendamento Andreis 2.2 esprimo parere favorevole.

FRANCO BONFERRONI, *Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. Concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Andreis 2.2.
(È approvato).

Sul subemendamento 0.2.3.1 del Governo e sull'emendamento Andreis 2.3 esprimo parere favorevole.

FRANCO BONFERRONI, *Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. Concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento 0. 2. 3. 1 del Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Andreis 2.3 con la modifica testé apportata.
(È approvato).

Sul subemendamento 0.2.4.1 del Governo esprimo parere contrario.

FRANCO BONFERRONI, *Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. Concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento 0. 2. 4. 1 del Governo.
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Andreis 2.4.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 con le modifiche testé apportate.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

(Autorizzazioni specifiche).

1. L'elenco dei prodotti e delle tecnologie di cui all'articolo 1, comma 2 è

predisposto e aggiornato almeno ogni 6 mesi con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentito il parere di un apposito Comitato tecnico da nominarsi con decreto dello stesso Ministro.

2. L'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1 deve essere predisposto:

nel rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 1 della legge 9 luglio 1990, n. 185;

tenendo conto dell'evoluzione della produzione industriale e di quella tecnologica;

rispettando gli accordi e le intese internazionali in materia di alta tecnologia, di non proliferazione nucleare missilistica e chimica cui l'Italia aderisca o sia parte;

adeguandosi all'evoluzione della normativa comunitaria;

armonizzandosi con le disposizioni vigenti negli altri paesi comunitari.

3. Il decreto del Ministro del commercio con l'estero di aggiornamento dell'elenco dei prodotti e delle tecnologie reca l'indicazione degli accordi, delle intese e degli altri atti internazionali cui dà applicazione.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 3, comma 1, aggiungere le parole L'elenco è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

3. 1.

Andreis.

Sull'emendamento Andreis 3.1 esprimo parere favorevole.

FRANCO BONFERRONI, *Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero.* Concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Andreis 3.1.

(È approvato) .

Pongo in votazione l'articolo 3 con la modifica testé apportata.

(È approvato) .

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

(Controllo e coordinamento dello Stato).

1. Il Comitato interministeriale di cui all'articolo 6 della legge 9 luglio 1990 n. 185 esercita le funzioni di indirizzo, previste al comma 3 del medesimo articolo, anche per la materia di cui alla presente legge.

2. Spetta inoltre al Comitato:

a) formulare e aggiornare l'elenco dei Paesi verso i quali vigono limitazioni alla esportazione di particolari categorie di prodotti e tecnologie;

b) formulare, ai sensi di quanto previsto dalla legge 9 luglio 1990 n. 185 l'elenco dei Paesi rispetto ai quali il Ministero del commercio con l'estero deve condizionare il rilascio dell'autorizzazione ad ispezioni da effettuarsi presso la sede dell'importatore straniero che vi abbia preventivamente consentito;

c) determinare modifiche delle modalità di esportazione delle merci indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2;

d) esaminare entro trenta giorni i reclami proposti dal richiedente che non abbia ottenuto, o abbia avuto limitazioni nel relativo rilascio, le autorizzazioni di esportazione dei prodotti e delle tecnologie di cui all'articolo 1.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con la relazione prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 9 luglio 1990 n. 185, riferisce anche sull'attività svolta dal Comitato ai sensi dei commi 1 e 2.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 4, comma 1, dopo la parola 185 inserire le seguenti con la partecipazione del Ministro per la ricerca scientifica.

4. 1.

Crippa, Ciabarri.

All'articolo 4, al termine del comma 3, aggiungere le parole La relazione è predisposta secondo quanto disposto dall'articolo 5, comma 3, della legge 9 luglio 1990, n. 185.

4. 2.

Crippa, Ciabarri.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti Crippa e Ciabarri 4.1 e 4.2.

FRANCO BONFERRONI, *Sottosegretario di Stato per il commercio con gli esteri*. Il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento Crippa 4.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Crippa e Ciabarri 4.1.
(È approvato).

Avverto che il Governo ha presentato il seguente subemendamento:

Sostituire le parole secondo quanto disposto con le seguenti in armonia con.

0. 4. 2. 1.

Il Governo.

GIUSEPPE CRIPPA. Signor presidente, sono contrario a questo subemendamento perché il riferimento alla legge n. 185 del 1990 non comporta dei vincoli particolari. Con l'emendamento in questione si vogliono soltanto indicare quegli aspetti che la relazione in oggetto non può eludere.

SERGIO ANDREIS. Condivido quanto ha appena detto il collega Crippa.

FRANCO BONFERRONI, *Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. Nel ritirare il mio subemendamento 0.4.2.1, esprimo parere favorevole sull'emendamento Crippa e Ciabarri 4.2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Crippa e Ciabarri 4.2.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4, con le modifiche testé portate.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

(Comitato consultivo).

1. È istituito presso il Ministero del commercio con l'estero un « comitato consultivo per l'esportazione e il transito dei prodotti e delle tecnologie » di seguito denominato « comitato consultivo ».

2. Il comitato consultivo esprime pareri non vincolanti al Ministro del commercio con l'estero, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 8. Il parere deve essere reso entro 90 giorni dalla richiesta, salvo quanto previsto dall'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Il comitato consultivo può dichiarare che pareri rilasciati per singole autorizzazioni siano validi per operazioni successive di natura simile o analoga a quella per la quale originariamente erano stati concessi

4. Il comitato consultivo è composto da due rappresentanti del Ministero degli affari esteri, uno dei quali svolge funzioni di presidente, da due rappresentanti del Ministero del commercio con l'estero, uno dei quali svolge funzioni di segretario, e da un rappresentante ciascuno per i Ministeri della difesa, dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, delle finanze e del tesoro. Il Comitato viene rinnovato ogni 3 anni.

5. I membri del comitato consultivo e i loro supplenti sono nominati con decreto del Ministro del commercio con l'estero da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base di designazioni formulate dalle amministrazioni di provenienza.

6. Il comitato consultivo si avvale della consulenza tecnica di quattro esperti, nominati con decreto dal Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il comitato consultivo può avvalersi inoltre della consulenza tecnica di altri esperti designati per esigenze particolari dallo stesso presidente, sentito il parere degli altri membri, e da nominarsi con decreto del Ministro del commercio con l'estero.

7. Il comitato consultivo è validamente costituito con la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti. Per l'espressione dei pareri di cui al comma 3 del presente articolo è necessaria la presenza di tutti i suoi componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 5, comma 2, sopprimere la parola non.

5. 1.

Andreis.

All'articolo 5, comma 5, sostituire le parole ministro del commercio con l'estero con le seguenti Presidente del Consiglio dei ministri.

5. 2.

Andreis.

All'articolo 5, comma 2, dopo le parole ministro del commercio con l'estero aggiungere le seguenti di concerto con il ministro degli affari esteri.

5. 3.

Andreis.

Avverto che il Governo ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 5 comma 2, sopprimere le parole non vincolanti.

5. 4.

Il Governo.

BRUNO ORSINI. Sono favorevole all'emendamento 5.4 del Governo.

PRESIDENTE. Anch'io in qualità di relatore, esprimo parere favorevole sull'emendamento 5.4 del Governo.

Pongo in votazione l'emendamento 5.4 del Governo, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato) .

Dichiaro pertanto precluso l'emendamento Andreis 5.1.

Passiamo all'emendamento Andreis 5.2.

FRANCO BONFERRONI, *Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero* . Il Governo esprime parere contrario sull'emendamento Andreis 5.2.

SERGIO ANDREIS. Signor presidente, non ripeterò qui le argomentazione che ho già avuto modo di sviluppare in precedenti occasioni. Voglio tuttavia richiamare l'attenzione del rappresentante del Governo sul fatto che già nella legge n. 185 del 1990 la Presidenza del Consiglio dei ministri era stata investita della stessa responsabilità per quanto riguarda il settore dell'interscambio delle armi.

Abbiamo rinunciato ad alcuni emendamenti riservandoci però, per quanto riguarda la nomina dei membri del Comitato consultivo e dei loro supplenti, di insistere perché la Presidenza del Consiglio abbia nei confronti del Parlamento la responsabilità della politica estera del nostro paese.

Sono rimasto stupito di fronte al parere negativo espresso dal sottosegretario di Stato perché fino a ieri il parere del

Ministero per il commercio con l'estero era stato positivo. Credo sia giusto investire la Presidenza del Consiglio affidando ad essa una responsabilità primaria in un settore così importante.

GIUSEPPE ZAMBERLETTI. Propongo che la nomina spetti al Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del ministro del commercio con l'estero.

SERGIO ANDREIS. Concordo con la proposta formulata dal collega Zamberletti.

FRANCO BONFERRONI, *Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. Nel provvedimento al nostro esame si configura una responsabilità del ministro del commercio con l'estero; pertanto, il fatto che quest'ultimo non possa in qualche modo presiedere alle indicazioni dei consulenti dei quali avvalersi ritengo limiti le stesse responsabilità. Tuttavia, mi rimetto alle decisioni della Commissione.

BRUNO ORSINI. Il decreto di nomina è un atto meramente formale dal momento che le indicazioni provengono dal ministero stesso; mi sembra, dunque, scarsamente rilevante che il decreto di nomina sia firmato dal ministro del commercio per l'estero o dal Presidente del Consiglio. Non si tratta di un potere di scelta, peraltro già operata al punto 4 dell'articolo 5.

PRESIDENTE. In qualità di relatore presento il seguente emendamento:

All'articolo 5, comma 5, dopo la parola decreto aggiungere le seguenti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta.

5. 5.

Il Relatore.

GIUSEPPE CRIPPA. Condivido le osservazioni formulate dai colleghi Zamberletti e Orsini. Concordo, pertanto, con l'emendamento 5.5 del relatore.

BRUNO ORSINI. Concordo con l'emendamento 5.5 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 5.5 del relatore.

(È approvato).

Gli emendamenti Andreis 5.2 e 5.3 si intendono pertanto preclusi.

Pongo in votazione l'articolo 5, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Passiamo ai successivi articoli 6 e 7 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 6.

(Presentazione delle domande di autorizzazione).

1. Le domande di autorizzazione, sottoscritte dall'esportatore o da un suo legale rappresentante, devono essere presentate al Ministro del commercio con l'estero, secondo modalità da specificarsi dallo stesso Ministro con apposito decreto da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto di quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

(È approvato).

ART. 7.

(Attività istruttoria).

1. Il Ministero del commercio con l'estero effettua l'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 8. A tal fine, accertata la completezza della documentazione prodotta, la trasmette al comitato consultivo di cui all'articolo 5, salvo i casi previsti dall'articolo 2, commi 1 e 2.

2. Il comitato consultivo, accertata la coerenza delle finalità dichiarate dell'operazione con le norme della presente legge

nonché con le direttive e gli atti emanati dal Comitato interministeriale indicato dall'articolo 4, esprime il proprio parere al Ministro del commercio con l'estero.

3. Il Ministro del commercio con l'estero, per operazioni che ritiene di particolare rilevanza politica, può richiedere un ulteriore esame da parte del comitato consultivo.

4. Il Ministro del Commercio con l'estero, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, può avvalersi per l'espletamento dell'istruttoria sia di esperti comandati da altre Amministrazioni pubbliche sia, previa stipula di contratti di diritto privato, di altri esperti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

(Rilascio delle autorizzazioni specifiche).

1. Il Ministro del commercio con l'estero, sentito il comitato consultivo previsto dall'articolo 5, autorizza l'esportazione, definitiva o temporanea, ed il transito dei prodotti e delle tecnologie di cui all'articolo 3. L'eventuale diniego di autorizzazione deve essere espresso e motivato. In caso di pareri espressi ai sensi dell'articolo 5, comma 3, il Ministro del commercio con l'estero può rilasciare l'autorizzazione conformandosi al parere originariamente espresso.

2. Decorsi sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione senza che questa sia stata rilasciata o che sia stata comunicata al richiedente alcuna decisione, l'interessato può rivolgersi, tramite il Ministro del commercio con l'estero, al Comitato interministeriale indicato dall'articolo 4 che, entro il termine di 30 giorni previsto dal comma 2, lettera *d*) di tale articolo, procede alla decisione definitiva.

3. Ottenuta l'autorizzazione di cui al comma 1, l'esportazione non necessita di quella prevista dall'articolo 28 del testo unico delle legge di pubblica sicurezza,

approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

4. La riconsegna al proprietario di prodotti già esportati ai sensi della presente legge, importati per manutenzione o riparazione, non è soggetta a nuova autorizzazione ma dev'essere comunicata al Ministro del commercio con l'estero, precisando il riferimento alla autorizzazione originaria.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 8, comma 4, aggiungere il periodo Nel caso di manutenzioni o riparazioni che modifichino l'uso finale dei prodotti, rispetto a quanto precedentemente autorizzato, è necessario il rilascio di una nuova autorizzazione, secondo le procedure ed i principi stabiliti dalla presente legge.

8. 1.

Andreis.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento Andreis 8.1.

FRANCO BONFERRONI, *Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. Concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Andreis 8.1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 8, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Passiamo agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14-bis e 15 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 9.

(Revoca o sospensione delle autorizzazioni).

1. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 2 e 8 possono essere revo-

cate o sospese dal Ministro del commercio con l'estero per inadempimenti relativi a quanto disposto dalla presente legge.

2. Salvo quanto disposto al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del commercio con l'estero, può sospendere o revocare le autorizzazioni di cui agli articoli 2 e 8 qualora ricorrano ragioni di sicurezza nazionale o altri gravi motivi da indicarsi specificamente.

3. La revoca o la sospensione delle autorizzazioni, disposte ai sensi del comma 2 nel corso dell'esecuzione di un contratto, si devono intendere, ai sensi dell'articolo 14, n. 6), della legge 24 maggio 1977, n. 227, come causa non dipendente da inadempienza contrattuale dell'operatore nazionale, agli effetti dell'escusione di fideiussioni o della mancata o ritardata restituzione di cauzioni, depositi e anticipazioni prestati o costituiti per i motivi indicati dall'articolo 15, comma 1, lettera m), della legge 24 maggio 1977, n. 227.

(È approvato).

ART. 10.

(Controllo successivo).

1. Gli esportatori devono fornire al Ministro del commercio con l'estero la prova dell'effettivo arrivo nel paese di destinazione di quanto autorizzato e specificarsi con decreto dello stesso Ministro da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. La prova relativa all'uso finale civile dei prodotti e delle tecnologie esportati ai sensi della presente legge, dovrà essere resa in conformità alle direttive di organi internazionali al cui rispetto l'Italia si sia obbligata.

3. Oltre a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera b), il Ministro del commercio con l'estero può comunque condizionare il rilascio dell'autorizzazione

ad ispezioni da effettuarsi presso la sede dell'importatore straniero che vi abbia preventivamente consentito:

(È approvato).

ART. 11.

(Coordinamento
e collaborazione internazionale).

1. Al fine di promuovere e controllare l'attività di esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, e di coordinarla con quella svolta da altri Paesi, anche nel rispetto della normativa comunitaria in vigore, il Ministro del commercio con l'estero, con proprio decreto, definisce l'assetto organizzativo interno necessario a collaborare con altri enti competenti in materia, in Italia e all'estero.

(È approvato).

ART. 12.

(Mancanza dell'autorizzazione).

1. Chiunque effettui senza autorizzazione attività di esportazione o transito dei prodotti e delle tecnologie di cui all'articolo 3 è punito, salvo che il fatto costituisca reato più grave, con la reclusione da 2 a 6 anni, ovvero con la multa da 50 a 500 milioni di lire.

2. I beni oggetto delle attività non autorizzate di cui al comma 1 sono confiscati.

(È approvato).

ART. 13.

(Falsità della documentazione).

1. Chiunque nella documentazione prodotta ai fini del rilascio o del rinnovo delle autorizzazioni previste dalla presente legge, fornisca indicazioni non veritiere, è punito, nel caso abbia conseguito l'autorizzazione o il rinnovo di essa, e salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da 2 a 5 anni, ovvero con la multa da 30 a 300 milioni di lire.

2. Chiunque effettui attività di esportazione o transito dei prodotti e delle tecnologie di cui all'articolo 3 in base ad autorizzazione ottenuta fornendo notizie non veritiere, è punito con le stesse pene previste dall'articolo 12; si applica altresì il comma 2 di tale articolo.

(È approvato).

ART. 14.

(Violazione delle condizioni di consegna).

1. Chiunque svolga attività di esportazione o transito dei prodotti e delle tecnologie di cui all'articolo 3 in violazione delle condizioni di consegna alla destinazione previste dalle autorizzazioni di cui agli articoli 2 e 8, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione fino a 5 anni ovvero con la multa da 50 a 500 milioni di lire.

(È approvato).

ART. 14-bis.

(Aumento delle sanzioni reviste dalla legge 9 luglio 1990, n. 185).

1. L'entità minima delle multe previste dagli articoli 23, 24 e 25 della legge 9 luglio 1990 n. 185 è elevata a 50 milioni di lire.

(È approvato).

ART. 15.

(Norme transitorie e finali).

1. Gli schemi dei decreti previsti dalla presente legge sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti. Discorsi 30 giorni dalla data di trasmissione i decreti possono essere emanati anche in mancanza di detto parere.

2. Tutti i decreti previsti dei decreti ministeriali previsti per l'attuazione della presente legge si applicano le procedure amministrative attualmente in vigore.

(È approvato).

Passiamo all'unico ordine del giorno presentato:

« La Commissione esteri della Camera, in sede di esame finale della legge "Norme sul controllo dell'esportazione e transito dei prodotti ad alta tecnologia" »

impegna il Governo

1) ad adoperarsi in tutte le sedi internazionali appropriate, ed in particolare presso le agenzie delle Nazioni unite e presso il COCOM, per l'istituzione di meccanismi multilaterali di controllo sull'uso finale dei trasferimenti di tecnologie a doppio uso, nei paesi destinatari.

2) ad attivarsi affinché tali controlli siano effettuati attraverso ispezioni internazionali esercitate da organismi cui partecipino sia i paesi fornitori che quelli destinatari.

3) a riferire al Parlamento sugli esiti raggiunti ».

0/5073-5472/III/1.

Andreis.

FRANCO BONFERRONI, *Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. Il Governo lo accoglie.

PRESIDENTE. Onorevole Andreis, insiste per la votazione del suo ordine del giorno, accolto dal Governo ?

SERGIO ANDREIS. No, non insisto, signor presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla dichiarazione di voto.

BRUNO ORSINI. Signor presidente, sono lieto per la positiva conclusione dell'iter di questa legge senz'altro importante, legge che soddisfa una domanda reale proveniente da ampi settori della società italiana.

Nel giudicare equilibrata questa normativa sottolineo con piacere che alla redazione del testo in esame hanno concorso tutte le forze politiche.

Nel preannunciare il mio voto favorevole sul provvedimento auspico che su di esso si registri il più ampio consenso possibile visto che esso è frutto — come ho appena detto — di una comune elaborazione.

GIUSEPPE CRIPPA. Il nostro gruppo ha dato il proprio contributo affinché fosse possibile giungere a tale risultato che noi consideriamo importante perché la normativa in oggetto viene ad incidere sulla fascia più avanzata dell'innovazione tecnologica.

Avevamo l'esigenza di affrontare e risolvere due problemi. Il primo — senz'altro rilevante — attiene alla presenza competitiva dell'industria nazionale in settori fondamentali, con le conseguenti ricadute dal punto di vista occupazionale e dal punto di vista della permanenza sulle « fasce » alte dei prodotti di esportazione del nostro paese.

Il secondo problema riguarda l'esigenza di sicurezza nazionale ed internazionale in un momento in cui sono sotto gli occhi di tutti i pericoli nuovi ed inediti dell'attuale situazione, il cui numero è almeno pari a quello delle speranze che si erano accese negli ultimi tempi.

Crediamo che una legislazione adeguata in questo campo possa impedire, da un lato, che tali speranze si spengano e, dall'altro, possa rafforzare quegli elementi di nuova legalità internazionale che costituiscono punti fondamentali di questa nuova fase.

Quanto al contenuto della normativa, desidero sinceramente sottolineare l'importanza del risultato raggiunto. Ciò è stato possibile grazie ad una iniziativa non soltanto nostra ma di altri gruppi e, in particolare — specialmente nell'ultima fase — grazie all'iniziativa del collega Andreis.

Se confrontiamo i diversi testi che avevamo iniziato ad esaminare ci rendiamo conto che quello che stiamo per approvare recepisce gli elementi più innovativi delle varie proposte di legge, in termini di trasparenza, di rigore e nell'affrontare la soluzione dei problemi che ci stanno dinnanzi.

Ritengo che questa Commissione possa ritenersi soddisfatta del lavoro compiuto, avendo approvato la legge n. 185 del 1990 e, da ultimo questa normativa relativa alle tecnologie particolarmente « sensibili », colmando così un vuoto che sicuramente non rafforzava il prestigio internazionale del nostro paese.

Per tutti questi motivi — lo ribadisco — voteremo a favore del provvedimento in esame.

GIUSEPPE ZAMBERLETTI. Signor Presidente, quando abbiamo affrontato il dibattito sulla legge sul controllo e l'esportazione del materiale di armamento molti di noi si sono dichiarati perplessi sull'opportunità di stralciare la normativa relativa alla esportazione di tecnologie da quella concernente le esportazioni di materiale di armamento.

A conti fatti, nel momento in cui stiamo per approvare con soddisfazione il testo in esame, che in realtà riprende le diverse proposte di legge presentate da vari gruppi (ivi compreso ovviamente quello democristiano), devo dire che abbiamo compiuto una buona scelta: quella che ci ha permesso l'avvio non certo facile dell'esame della legge sulle esportazioni di materiale di armamento e contemporaneamente di dare una risposta ad un settore che rischiava di risultare terribilmente penalizzato se l'attesa si fosse protratta.

Mi auguro che nei pochi giorni rimasti prima della fine della legislatura il Senato riesca a completare l'iter di questo provvedimento. Sarebbe infatti estremamente grave se ciò non avvenisse.

SERGIO ANDREIS. Signor presidente, voteremo contro questo provvedimento per diverse motivazioni.

Ritengo che probabilmente noi per primi non riusciamo a renderci conto della rilevanza del comparto che intendiamo normare.

È di ieri — non saprei dire se i colleghi ne siano al corrente — la notizia secondo la quale le autorità tedesche hanno bloccate all'aeroporto di Bonn una partita

di materiale tecnologico strategicamente rilevante proveniente dagli Stati Uniti e diretto verso la Libia. Secondo questa notizia riportata dalla stampa tale partita avrebbe reso possibile o comunque aiutato le autorità di Tripoli nello sforzo che stanno compiendo per la costruzione dell'arma nucleare. Sappiamo che negli Stati Uniti, che hanno sollecitato, attraverso la loro ambasciata, il nostro paese affinché adottasse una normativa di un certo tipo, è già in vigore una analoga legislazione. Ci domandiamo dunque come sia stato possibile bypassare questa normativa americana ma ci domandiamo anche quante altre spedizioni dagli Stati Uniti o da altri paesi industrialmente avanzati — e in possesso di normative analoghe — non siano state intercettate.

Ora, se nonostante l'esistenza di una normativa sul controllo del materiale di armamento, è stato possibile il verificarsi di fatti quale quello accaduto in Germania, è evidente l'importanza del settore che intendiamo normare.

Signor presidente, noi continuiamo a pensare che il Ministero del commercio con l'estero non sia il ramo dell'amministrazione che dovrebbe sovrintendere al controllo di questi tipi di prodotti. Ricordo ai colleghi che stiamo parlando di prodotti a doppio uso: civile e militare.

Concordo senz'altro con l'affermazione del presidente secondo il quale il compito del ministero del commercio con l'estero dovrebbe essere quello di fare affari. Anche noi infatti pensiamo che la dimensione economica degli affari sia soltanto uno degli aspetti da tenere in considerazione per tale settore. Le altre considerazioni sulle quali desidero soffermarmi (ricordo che l'articolo 11 della nostra Costituzione afferma che l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali) si riallacciano al rischio di proliferazione degli armamenti, non solo nucleari.

La guerra del Golfo ha testimoniato in maniera esauriente che le cosiddette bombe intelligenti ed in genere i sistemi

d'arma tecnologicamente avanzati sono strumenti enormemente distruttivi nei confronti degli esseri umani e dell'ambiente al pari delle armi nucleari.

Le motivazioni che hanno indotto l'Ambasciata degli Stati Uniti, il COCOM e la Confindustria a sollecitare la nostra Commissione per l'approvazione di questo provvedimento si inseriscono in una strategia globale molto discutibile rispetto alle politiche del commercio e della cooperazione. I paesi industrializzati ritengono, con un approccio autarchico, liberalizzando gli scambi al proprio interno e innalzando mura verso il resto del mondo, di poter affrontare e superare i grandi problemi che si presenteranno nei prossimi decenni per il nostro pianeta. Noi, al contrario, riteniamo che questo approccio non rappresenti la strada più idonea per risolvere i problemi che ci troveremo di fronte.

Siamo soddisfatti che la Commissione abbia accettato di modificare il primo comma dell'articolo 1 inserendo una dizione per favorire un'attiva cooperazione allo sviluppo nei settori civili tra l'Italia e i Paesi non inclusi nell'elenco previsto dall'articolo 2 del provvedimento al nostro esame. Riteniamo che solo con la cooperazione e non con le politiche autarchiche sia possibile risolvere alla radice da un lato i problemi sociali (penso alla emigrazione di massa) e dall'altro il rapporto con le risorse disponibili.

Siamo preoccupati che l'elenco a cui la legge fa riferimento, da aggiornare in sede COCOM, possa un giorno includere beni civili ritenuti strategicamente importanti per conservare la supremazia dei paesi industrializzati nei confronti degli altri paesi.

Ringraziamo il Governo per aver accettato, ad esempio, un sostanziale incremento delle sanzioni ed un maggior coordinamento tra il Ministero del commercio con l'estero e la Farnesina, tuttavia il nostro voto contrario vuole essere una manifestazione di disagio rispetto ad alcuni gravi e nuovi problemi che dal settore dell'interscambio delle tecnologie su-

scettibili di doppio impiego possono sorgere per i Governi dei vari paesi interessati.

Ci siamo imbattuti, ad esempio, nel problema dei controlli sull'uso finale dei trasferimenti di tecnologie a doppio uso nei paesi destinatari, al quale abbiamo tentato di dare una risposta con la presentazione di un ordine del giorno. Tuttavia, il problema dei controlli multilaterali, sovranazionali in questo particolare settore non può essere sottaciuto al termine del nostro lavoro.

Nessuno vuole penalizzare le aziende italiane che operano in questo settore, però vorremmo quanto meno attirare l'attenzione di chi ha sollecitato l'approvazione di questa legge sulla gravità e complessità dei problemi che ci troviamo ad affrontare grazie ad una indubbia evoluzione tecnologica che inevitabilmente comporta anche rischi nei rapporti internazionali che non possono essere sottovalutati.

FRANCO BONFERRONI, *Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. L'onorevole Andreis ha esordito nel suo intervento richiamando una battuta del presidente che ha definito il Ministero del commercio con l'estero il dicastero preposto agli affari. In realtà il Ministero del commercio con l'estero è preposto allo sviluppo degli scambi che debbono corrispondere a criteri di opportunità economica e di liceità morale.

Il tempo che ha richiesto l'approvazione del provvedimento al nostro esame non è stato vano dal momento che tutti avevamo consapevolezza della delicatezza della materia di cui ci stavamo occupando. Il Governo è convinto che il tempo impiegato in questo lavoro sia stato ben speso e che i risultati raggiunti siano positivi.

Abbiamo la convinzione di aver corso a predisporre un buon provvedimento in grado di offrire al nostro paese tutte le garanzie, anche quelle morali, che tutti ed in primo luogo il Governo desiderano siano assicurate.

Il Governo desidera ringraziare il presidente Piccoli per l'impegno profuso nella

sua duplice veste di presidente e di relatore e tutti i membri della Commissione che hanno partecipato con tanto impegno al dibattito e alla individuazione delle soluzioni più idonee ad ottenere questo risultato.

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione finale del provvedimento al nostro esame desidero ringraziare l'onorevole Andreis per la comprensione dimostrata. La legge che ci apprestiamo a votare affronta un tema che dimostrerà tutta la sua drammaticità nei prossimi anni, ed io sono convinto che in un prossimo futuro il drammatico problema della proliferazione degli armamenti nucleari ci porrà di fronte al tentativo, da parte del « capitale », di intavolare trattative commerciali con i Paesi poveri.

Sarà necessario « educare » il Ministero del commercio con l'estero per gestire nel modo migliore una fase così delicata quale quella che ci apprestiamo a vivere. Quando ho detto che il Ministero del commercio con l'estero si interessa di « affari » intendevo dire che è preposto a favorire la presenza dell'Italia nei vari settori della produzione, del commercio, eccetera. Per far ciò è necessario predisporre una burocrazia che sia assolutamente convinta che ci sono in gioco rischi di contaminazione e di guerre. Questa è la verità! Chissà a quanti tentativi di frodi clamorose dovremo assistere nei prossimi anni.

Per questi motivi ringrazio il Governo per il suo contributo e, in modo particolare, i presentatori delle proposte di legge.

Chiedo scusa se ho insistito perché questa normativa fosse varata, ma ho dovuto farlo perché sono estremamente convinto che ormai stia per iniziare un periodo che sarà tra i più perfidi delle nostre vicende sociali e comunitarie. Ci aspetta un periodo nel corso del quale la crisi economica finirà come sempre con il colpire i paesi più poveri che continueranno a spendere i loro soldi in armamenti. È questo l'aspetto più drammatico al quale dovremo purtroppo assistere.

Il provvedimento di legge sarà immediatamente votato per appello nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sulle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposte di legge Zamberletti e Piccoli (5073); Crippa ed altri (5472) *in un testo unificato e con il seguente titolo: « Norme sul controllo dell'esportazione e transito dei prodotti ad alta tecnologia »* (5073-5472):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Hanno votato sì	25
Hanno votato no	1

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Bianco, Ciabbari, Cicciomessere, Crescenzi, Crippa, Duce, Ferrari Marte, Formigoni, Fracanzani, Gangi, Lauricella, Mammone, Marri, Martini, Masina, Orsini Bruno, Piccoli, Portatadino, Radi, Raffaelli, Rubbi Antonio, Staiti di Cuddia delle Chiuse, Torelli, Silvestri e Corsi.

Ha votato no:

Andreis.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
GIORGIO GANGI

Seguito della discussione del disegno di legge: Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale (5965) e della proposta di legge Foschi ed altri: Norme per la collaborazione dell'Italia con i Paesi dell'Europa centrale e orientale (5906).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale » e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Foschi ed altri: « Norme per la collaborazione dell'Italia con i Paesi dell'Europa centrale e orientale ».

Ricordo che nella seduta di ieri si è esaurita la discussione sulle linee generali e che quindi occorre procedere oggi all'esame degli articoli.

Ricordo inoltre che la I Commissione ha espresso parere favorevole in ordine alle modifiche apportate al testo in esame, mentre la V Commissione non ha ancora espresso il parere.

Faccio pertanto presente che in questa sede si potrà procedere soltanto all'esposizione dei pareri del relatore e del Governo sugli emendamenti e subemendamenti fino a questo momento presentati, ed eventualmente alla loro votazione in linea di principio.

Passiamo all'esame degli articoli del testo unificato.

Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

1. A sostegno della realizzazione di riforme strutturali e di iniziative rivolte a favorire la transizione verso forme di economie di mercato nei paesi dell'Europa centrale e orientale, il Ministero degli affari esteri promuove la collaborazione economica, sociale, scientifica, tecnologica, formativa e culturale. Tale collaborazione deve assicurare la valorizzazione delle risorse umane, il consolidamento dei valoridemocratici del pluralismo, la garanzia dei diritti dell'uomo, secondo direttrici formulate dalla Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE) e a sostegno del processo di integrazione europea.

2. Sono considerate prioritarie le iniziative da realizzarsi nell'ambito del coordinamento multilaterale esercitato dalla Comunità Economica Europea e dalle or-

ganizzazioni internazionali. Sono considerati prioritari altresì gli interventi individuati nell'ambito del programma di collaborazione economica con i Paesi partecipanti all'« iniziativa esagonale », nonché i programmi esecutivi in sede di collaborazione interregionale di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 19.

3. Su proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro del tesoro, nonché, per quanto di competenza, del Ministro del commercio con l'estero, e d'intesa con i Ministri interessati, il CIPES, in riunioni cui partecipano anche i Ministri della sanità della ricerca scientifica e dell'università formula gli indirizzi generali della collaborazione con i Paesi di cui al comma 1 e provvede ciascuno di essi all'approvazione di un programma organico di collaborazione da attuarsi attraverso accordi intergovernativi e iniziative concordate in sede multilaterale.

4. Il CIPES, nelle riunioni di cui al comma 3, sulla base degli indirizzi approvati e dei singoli programmi-paese:

a) determina la ripartizione di massima delle disponibilità finanziarie per settore e strumenti d'intervento, con particolare riguardo alla ripartizione tra intervento multilaterale e bilaterale;

b) approva altresì la relazione predisposta dal Ministro degli affari esteri.

5. Annualmente in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri viene trasmessa al Parlamento una relazione previsionale e programmatica del Ministro, contenente tra l'altro la proposta e le motivazioni per la ripartizione delle risorse finanziarie, la scelta delle priorità e dei singoli paesi, l'indicazione degli strumenti di intervento e il grado di coordinamento con gli altri interventi di organismi finanziari nazionali ed organizzazioni internazionali nei paesi di cui al comma 1. Le competenti Commissioni esprimono il parere su tale relazione congiuntamente all'esame dello stesso stato di previsione.

6. Il CIPES, nelle riunioni di cui al comma 3, sulla base degli indirizzi e dei programmi-paese approvati in quella

sede, delibera direttive alla Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 24 maggio 1977, n. 227, in ordine al carattere prioritario degli interventi collegati alle iniziative di cui all'articolo 2-bis, comma 3, ed a quelli di supporto alle iniziative effettuate da parte del Mediocredito centrale ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, e dell'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, nonché ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227 e successive modificazioni e ai sensi dell'articolo 14 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 1, comma 1, dopo le parole risorse umane aggiungere le seguenti e naturali.

1. 1. Andreis.

All'articolo 1, comma 1, seconda frase, sostituire la parola assicurare con la seguente favore.

1. 2. Orsini.

All'articolo 1, comma 2, in fine sopprimere le parole di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 19.

1. 3. Il Relatore.

All'articolo 1, comma 3, dopo le parole i Ministri della sanità della ricerca scientifica e dell'università aggiungere le seguenti e del Ministro dell'ambiente.

1. 4. Andreis.

All'articolo 1, comma 5, dopo le parole al comma 1 aggiungere le seguenti la relazione deve essere corredata da analisi e valutazioni sullo stato di attuazione dei programmi e sulle collaborazioni internazionali.

1. 5. Crippa, Ciabbarri.

CARLO FRACANZANI, *Relatore*.
Esprimo parere favorevole sugli emendamenti Andreis 1.1 e 1.4, Orsini 1.2 e Crippa 1.5. Raccomando, inoltre, l'approvazione del mio emendamento 1.3.

PRESIDENTE. Concordo con il parere espresso dal relatore.

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Andreis 1.1.
(È approvato).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Orsini 1.2.
(È approvato).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento 1.3 del relatore.
(È approvato).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Andreis 1.4.
(È approvato).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Crippa 1.5.
(È approvato).

Rinvio ad altra seduta la votazione dell'articolo 1.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

1. Le iniziative di collaborazione con i Paesi di cui all'articolo 1 sono realizzate attraverso:

a) cofinanziamenti, finanziamenti paralleli e contributi relativi ad interventi della Comunità economica europea, della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e di altri organismi e istituzioni finanziarie internazionali che realizzino le finalità della presente legge;

b) contributi sugli interessi prodotti da crediti finanziari concessi per: interventi in materia di riconversione industriale e agricola, per il risanamento am-

bientale, igienico e sanitario; interventi in campo energetico; interventi di modernizzazione del turismo; interventi in materia di restauro artistico ed urbano.

2. Il CIPES, nelle riunioni di cui all'articolo 1, comma 3, su proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro del tesoro, nonché, per quanto di competenza, del Ministro del commercio con l'estero, può stabilire che, tenuto conto dello sviluppo della collaborazione nell'area interessata e con particolare riferimento alla cooperazione in sede multilaterale, le iniziative di cui all'articolo 1, comma 2, possono essere effettuate anche in settori diversi da quelli indicati al comma 1, lettera b), ed all'articolo 2-bis, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti.

2-bis. In conformità ai criteri di ripartizione stabiliti dal CIPES, il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, determina le quote destinate alle iniziative di cui al comma 1.

3. Le quote destinate alle iniziative di cui al comma 1, lettera a) affluiscono ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri, autorizza l'Istituto Centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) a concedere un contributo sugli interessi in favore degli istituti e delle aziende di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni per i crediti di cui alla lettera b) del comma 1. A tal fine la quota stabilita dal CIPES per gli interventi di cui alla lettera b) del comma 1 è conferita ad apposito fondo istituito ai sensi della presente legge presso il Mediocredito centrale.

4. Una quota delle disponibilità destinate alle iniziative di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo ed al comma 3, lettere a), b) ed e) dell'articolo 2-bis è attribuita al Ministero del commercio con l'estero per le iniziative di supporto agli interventi effettuati ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, e ad

altre iniziative di propria competenza rispondenti alle finalità della presente legge, nonché dell'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19. Un'altra quota non superiore all'8 per cento delle disponibilità finanziarie previste dalla presente legge è attribuita, relativamente agli aspetti di propria competenza, al Ministero dell'interno per l'attuazione, d'intesa con i Ministeri degli affari esteri e del tesoro, di forme di collaborazione con gli Stati interessati, previste dal vigente ordinamento. Una ulteriore quota delle disponibilità destinate alle iniziative di cui all'articolo 2-bis, comma 3, lettere a), b) ed e) è attribuita per i programmi di collaborazione interregionale di cui all'articolo 1, secondo le disposizioni della presente legge.

5. In casi di necessità, accertati dal Ministero degli affari esteri, e su richiesta dei paesi destinatari delle misure previste dalla presente legge possono essere disposte dal Ministero degli affari esteri, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, forniture di prodotti aventi finalità umanitarie. La fornitura dei prodotti agricolo-alimentari è effettuata dall'AIMA, a richiesta del Ministero degli affari esteri, in base all'articolo 3, primo comma, lettera d), della legge 14 agosto 1982, n. 610.

6. Le regioni interessate ai fini degli interventi previsti dall'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 19 sono il Friuli-Venezia Giulia, il Veneto, il Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano. Alla società finanziaria prevista dall'articolo 2, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, possono partecipare, direttamente o indirettamente, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano; l'eventuale partecipazione finanziaria di queste produrrà gli effetti di cui all'articolo 2, comma 8, della citata legge n. 19 del 1991 a favore delle iniziative promosse o partecipate da imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nell'area delle province di Bolzano e di Trento.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 2, comma 1, lettera b), dopo le parole Crediti finanziari aggiungere le seguenti relativamente ad una capitalizzazione massima di 20 miliardi di lire.

2. 6. Portatadino.

A questo emendamento sono stati presentati i seguenti subemendamenti:

Dopo la parola massima aggiungere le seguenti su cui concedono il contributo per ogni iniziativa.

0. 2. 6. 1. Il Relatore.

Sostituire la parola 20 con la seguente 30.

0. 2. 6. 2. Il Relatore.

Sono stati altresì presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 2, comma 1, lettera b), dopo le parole Crediti finanziari aggiungere le seguenti nella misura del 50 per cento dell'ammontare dell'interesse.

2. 7. Portatadino.

All'articolo 2, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le parole la concessione, ad imprese italiane o a imprese costituite giuridicamente nei Paesi di cui all'articolo 1, purché persone fisiche o giuridiche italiane siano titolari di almeno il 30 per cento del capitale di rischio di.

2. 8. Portatadino.

All'articolo 2, comma 1, lettera b), aggiungere in fine: interventi di modernizzazione dell'industria culturale e dell'informazione.

2. 9. Portatadino.

All'articolo 2, comma 4, al termine, aggiungere le parole nonché, in particolare, tramite l'Istituto per il commercio estero, per attività e iniziativa di assistenza in materia di commercio estero, per favorire lo sviuppo di strutture e strumenti a sostegno delle esportazioni dei Paesi interessati dalla presente legge.

2. 1.

Crippa, Ciabbarri.

All'articolo 2, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Nell'articolo 3, comma 1, della legge 24 aprile 1991, n. 100, recante norme sulla promozione della partecipazione delle società ed imprese miste all'estero, sostituire le parole « entro quattro anni dalla prima acquisizione » con le parole « entro otto anni dalla prima acquisizione ».

2. 2.

Il Governo.

All'articolo 2, comma 5, sopprimere le parole d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

2. 3.

Crippa, Ciabbarri.

All'articolo 2, comma 5, sostituire le parole da dall'AIMA al termine, con le seguenti alle migliori condizioni di mercato interno e internazionale.

2. 4.

Crippa, Ciabbarri.

All'articolo 2, aggiungere il seguente comma:

7. I progetti, gli interventi e le opere finanziati con gli stanziamenti previsti dalla presente legge sono sottoposti alla procedura di valutazione di impatto ambientale, così come definita dalla normativa comunitaria e dall'articolo 6 della

legge n. 349 del 1986 e successivi decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. 5.

Andreis.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
FLAMINIO PICCOLI

CARLO FRACANZANI, *Relatore*. Dichiaro di poter accogliere l'emendamento Portatadino 2.6 subordinatamente ai subemendamenti 0.2.6.1 e 0.2.6.2 da me presentati.

Riteniamo non sarebbe giusto esaurire le risorse finanziarie previste dalla legge concentrandole in poche iniziative; per questo proponiamo di prevedere un limite relativamente ai contributi previsti per le diverse iniziative.

CLAUDIO VITALONE, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo esprime parere favorevole sui subemendamenti Fracanzani 0.2.6.1 e 0.2.6.2 e sull'emendamento Portatadino 2.6.

CARLO FRACANZANI, *Relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento Portatadino 2.7.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Portatadino 2.8.

CARLO FRACANZANI, *Relatore*. Ritengo che la formulazione di questo emendamento non sia puntuale. La concessione in oggetto, a mio avviso, dovrebbe far riferimento ad imprese italiane, ad imprese comunitarie o a imprese dei paesi di cui all'articolo 1.

BRUNO ORSINI. In base al testo normativo in esame noi possiamo esercitare iniziative di collaborazione attraverso varie modalità anche nei confronti di società o di imprese non italiane, nei confronti cioè di imprese totalmente straniere o di imprese comunitarie.

In altre parole noi possiamo dare contributi ad iniziative franco-cecoslovacche o anglo-polacche, mentre con l'emendamento Portatadino 2.8 si verrebbe ad introdurre il concetto in base al quale tali contributi verrebbero dati a soggetti economici in cui ci sia una presenza italiana almeno minoritaria.

CARLO FRACANZANI, *Relatore*. L'identificazione delle imprese deve essere fatta in una *ratio* e in una logica secondo le quali ci si dovrà muovere senz'altro in ambito comunitario. Del resto le finalità di questa legge non sono certo quelle di dare un sostegno alle imprese italiane.

BRUNO ORSINI. Vorrei sapere dal Governo se le diverse leggi di sostegno in vigore negli altri paesi contengano misure e disposizioni analoghe. Con questa normativa è possibile infatti far sì che il contribuente italiano aiuti una determinata impresa franco-cecoslovacca. È altrettanto possibile, per esempio, che il Governo francese aiuti una certa impresa italo-cecoslovacca? In altre parole ci troviamo dinnanzi a delle norme che hanno un carattere di reciprocità in questa materia oppure a delle norme specificamente italiane ed ispirate alla tradizione universalistica e generosa di questo nostro nobile paese? Se la risposta dovesse essere negativa, è evidente che il mio giudizio sull'emendamento Portatadino 2.8 potrebbe diventare anche positivo.

CLAUDIO VITALONE, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, credo di poter dire che la risposta alla domanda formulata dall'onorevole Bruno Orsini è contenuta nel primo termine della prima enclitica, quella cioè relativa alle « imprese italiane o comunitarie ».

Le imprese comunitarie infatti non sono necessariamente a capitale italiano. Ne consegue che l'espressione « ... imprese costituite giuridicamente nei paesi di cui all'articolo 1 ... », contenuta nell'emenda-

mento Portatadino 2.8 serve ad estendere questa possibilità anche ad imprese che non rientrano nel novero di quelle comunitarie. La scelta compiuta è stata quella di rinunciare ad una tutela di imprese italiane e di prevedere una procedura che possa ricomprendere non solo le imprese italiane e comunitarie ma anche quelle operanti in paesi dell'Europa centrale ed orientale.

Mentre rispetto alle imprese comunitarie la nozione di reciprocità credo che sia proprio dello spirito del rapporto comunitario che deve essere rispettato, per l'altro tipo di imprese sicuramente dovremo analizzare caso per caso quale sia il trattamento che gli altri paesi della Comunità riservano ad iniziative di questo tipo.

Si tratta di una scelta politica che vuole incoraggiare il ricorso a strumenti procedurali nuovi che ci auguriamo si dimostrino utili a favorire quel processo al quale la legge stessa vuole garantire crescita e sviluppo.

GIUSEPPE CRIPPA. Signor presidente, desidererei che l'onorevole Portatadino ci illustrasse il suo emendamento 2.8.

La mia opinione è che il testo normativo originario corrisponda meglio alle esigenze sottolineate dal rappresentante del Governo e delle quali bisogna pur tener conto.

La reciprocità di certi comportamenti da parte di altri paesi, l'evoluzione della normativa comunitaria sono punti che rientrano nelle decisioni che il Governo vorrà discrezionalmente adottare di anno in anno, sia pure nel rispetto di un rilevante indirizzo dato dal Parlamento.

Potrebbe verificarsi anche il caso in cui noi potremmo trovarci di fronte ad una legislazione comunitaria più o meno vincolante, oppure in una situazione in cui un certo paese dell'est o del centro Europa potrebbe suggerirci di operare in determinati termini. Pertanto, sarei favorevole a lasciare tale facoltà alla discrezione del potere politico, il quale evidentemente deve operare in sintonia con il Parlamento.

In definitiva, non opporrei dei vincoli salvo che l'onorevole Portatadino possa fornire alla Commissione delle delucidazioni più convincenti sul suo emendamento 2.8.

COSTANTE PORTATADINO. La motivazione della prima formulazione dell'emendamento di cui ci stiamo occupando era quella di individuare i soggetti.

Al collega Orsini vorrei rispondere che non tanto la condizione della reciprocità ma quella generale dell'apertura dei mercati finanziari rende comunque indispensabile, a partire dal 1993, l'assimilazione delle imprese comunitarie, comunque costituite all'interno della Comunità, a quelle italiane. Si dovrebbe pertanto far riferimento soltanto alle imprese comunitarie se vogliamo escludere le imprese extracomunitarie che non siamo quelle dei paesi destinatari dell'aiuto.

Ritengo, pertanto soddisfacente la formulazione suggerita dal relatore in quanto credo comprenda le fattispecie che riteniamo non solo utile ma doveroso disciplinare.

PRESIDENTE. Ritengo soddisfacente la risposta fornita dall'onorevole Portatadino.

Passiamo all'emendamento Portatadino 2. 9.

CARLO FRACANZANI, Relatore. Vorrei pregare l'onorevole Portatadino di ritirare il suo emendamento 2. 9, tenendo conto del fatto che in questo caso si entra in una tematica particolarmente importante ma delicata e nuova rispetto a quella che abbiamo di fronte. Inoltre, noi abbiamo comunque una possibilità di affrontare anche determinati aspetti nuovi. Con questo testo si autorizza il Governo ad ampliare lo spettro dei settori di intervento previo il parere delle Commissioni competenti.

Onestamente, quindi, non mi sentirei di improvvisare una decisione pro o contro in questo delicatissimo settore, soprattutto nella fase in cui ci troviamo.

CLAUDIO VITALONE, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Concordo con il parere espresso dal relatore.

COSTANTE PORTATADINO. Credo si tratti di una materia assolutamente importante, probabilmente più rilevante del restauro artistico che pure è previsto nelle tipologie alle quali si fa riferimento; tuttavia, se il Governo insiste su questo punto mi rimetto alle sue valutazioni.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Crippa 2. 1.

CARLO FRACANZANI, Relatore. Esprimo parere favorevole.

CLAUDIO VITALONE, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.2 del Governo.

CARLO FRACANZANI, Relatore. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Crippa 2. 3.

CARLO FRACANZANI, Relatore. Vorrei esprimere il parere sugli emendamenti Crippa 2.3 e 2.4 in quanto correlati. Esprimo parere contrario sull'emendamento Crippa 2.3 dal momento che bisogna comunque coinvolgere in tale tematica il ministero competente; mentre, per quanto riguarda l'emendamento Crippa 2.4 concernente l'AIMA esprimo parere favorevole.

CLAUDIO VITALONE, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Andreis 2.5.

CARLO FRACANZANI, Relatore. Esprimo parere favorevole.

MARIO RAFFAELLI. Vorrei avere alcune delucidazioni sull'emendamento Andreis 2. 5, dal momento che non ritengo sia possibile sottoporre alla procedura di valutazione di impatto ambientale tutti i progetti di interventi e opere finanziate con gli stanziamenti previsti dalla presente legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Andreis, evidentemente fa riferimento alla normativa comunitaria in materia.

CLAUDIO VITALONE, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo esprime parere contrario.

GIUSEPPE CRIPPA. Il Governo ha cambiato parere!

CLAUDIO VITALONE, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo non aveva ancora annunciato il proprio parere. Vorrei, se fosse possibile, controllare dal resoconto stenografico le dichiarazioni del Governo sull'emendamento Andreis 2.5.

SERGIO ANDREIS. Desidero ricordare al sottosegretario Vitalone che lo stesso emendamento è stato accolto dal Governo in occasione dell'esame di un progetto di legge di accompagnamento alla finanziaria, in ordine alla cooperazione internazionale del Ministero degli affari esteri. Sono, infatti, in corso rapporti tra il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'ambiente per dare attuazione a quella norma approvata dal Parlamento.

In questo caso si vuole dare attuazione a quanto stabilito non solo dalle norme comunitarie ma anche dalla normativa vigente nel nostro paese. Non dimentichiamo, infatti, che la normativa comunitaria è recepita dalla legge che abbiamo ricordato.

Senza un emendamento di questo tipo — cercherò poi di rispondere alle osservazioni formulate dal collega Raffaelli — si creerebbe una situazione di violazione sia delle norme comunitarie sia della norma-

tiva in vigore nel nostro paese in tema di procedura di valutazione di impatto ambientale.

Giustamente il presidente Piccoli ricordava che solo per alcuni grandi progetti viene prevista la procedura di valutazione di impatto ambientale; pertanto, non prevedere una norma di questo genere rappresenterebbe uno scavalco della normativa attualmente in vigore.

Certo, comprendo le preoccupazioni del collega Raffaelli perché ci troviamo dinanzi ad un punto assai rilevante, ma non possiamo continuare a difendere l'ambiente, soltanto a parole e senza assicurare che vi sia — quantomeno — lo studio sull'impatto ambientale a meno che non si voglia continuare a distruggere un ambiente già ampiamente deteriorato.

PRESIDENTE. Personalmente mi risulta che alcuni tratti della costa albanese sono oggetto di speculazioni edilizie. Per questo motivo riconosco come estremamente giusta e seria l'osservazione testé fatta dal collega Andreis.

CLAUDIO VITALONE, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor presidente, vorrei soltanto far constare che l'introduzione di questi criteri come paradigma al quale informare poi le scelte, che presidiano l'intera iniziativa di collaborazione organizzata nella legge, nel rispetto di quei criteri previsti nella legge n. 349 del 1986 e da tutta la normativa comunitaria, impone certamente un forte ritardo nell'espletamento di procedure che, al contrario, dovrebbero essere particolarmente sollecite al fine di ottenere i risultati che ci si propone di raggiungere.

Signor presidente, di fronte ad alcune osservazioni da lei condivise, e che probabilmente sottendono la preoccupazione di considerare che certi principi siano comunque immanenti in tutte le scelte che l'autorità di Governo è chiamata a compiere, prescindendo o meno da un loro recupero all'interno della disposizione legislativa in esame, il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Evidentemente qui si sta parlando di zone dove verrà cambiata l'economia e nelle quali la vendita di terreni e la localizzazione di impianti avverrà a seguito di giudizi frettolosi e con una speculazione assai grave.

Ne consegue che l'inserimento nella normativa dell'emendamento di cui si sta parlando sarebbe a mio giudizio un elemento positivo. È infatti meglio attendere qualche mese in più piuttosto che varare una normativa frettolosa e piena di errori. Non voglio fare il profeta ma temo che quanto ho detto possa veramente verificarsi. Mentre noi stiamo qui, gli speculatori già sono al lavoro.

MARIO RAFFAELLI. Signor presidente, rappresento una regione — il Trentino-Alto Adige — che per prima in Italia ha applicato la valutazione di impatto ambientale.

Avevo chiesto come fosse possibile imporre ai singoli paesi il recepimento di una normativa comunitaria. Il fatto che sia il nostro paese ad imporre surrettiziamente, attraverso una sua legge, il recepimento di tale normativa da parte di altri paesi a me sembra francamente assurdo. Inoltre, la lodevole e giustissima richiesta di evitare speculazioni dovrebbe provenire da parte dei singoli governi, dopo essersi dotati di specifiche procedure. Noi non possiamo con una mano speculare e con l'altra garantire una valutazione compiuta dal nostro Ministero dell'ambiente in paesi terzi.

Sull'effettiva capacità del nostro ministero di andare a stabilire che un determinato intervento sia dirompente a livello ambientale, per esempio, più in Albania che in Ungheria, non saprei certo cosa dire! Posso solo aggiungere che tutto ciò rappresenta già un problema in Italia!

Dunque, poiché si tratta di argomenti seri — e rivendicando io la rappresentanza di una regione che è all'avanguardia in questo settore — occorre affrontarli con la massima serietà, non approvando cioè una disposizione normativa che o non

viene applicata o, al limite finisce con il bloccare la legge.

Per tali motivi voterò contro l'emendamento.

PRESIDENTE. Vorrei dire che nel momento in cui questi paesi vengono aiutati debbono esserlo anche relativamente agli interventi sull'ambiente.

COSTANTE PORTATADINO. Il problema potrebbe essere risolto chiedendo l'applicazione della normativa di impatto ambientale vigente nel paese destinatario degli interventi.

SERGIO ANDREIS. Signor presidente, ma questo significa nascondersi dietro un dito! Sappiamo infatti quale sia la situazione legislativa in materia di impatto ambientale in questi paesi: essa è inesistente!

MARTE FERRARI. In quei paesi l'ambiente è migliore del nostro.

CLAUDIO VITALONE, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Signor presidente, chiedo che l'emendamento 2.6 del relatore sia momentaneamente accantonato.

PRESIDENTE. Sta bene.

Pongo in votazione, in linea di principio, il subemendamento 0.2.6.1 del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione, in linea di principio, il subemendamento 0.2.6.2 del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Portatadino 2.6, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Portatadino 2.7, sul quale il relatore ha espresso parere contrario.

COSTANTE PORTATADINO. Signor presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento 2.10 del relatore:

All'articolo 2, comma 1, aggiungere dopo b) le parole: la concessione ad imprese italiane o comunitarie o dei paesi di cui all'articolo 1.

2. 10.

Il Relatore.

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento 2.10 del relatore.
(È approvato).

L'emendamento Portatadino 2.8 è pertanto precluso.

COSTANTE PORTATADINO. Ritiro il mio emendamento 2.9, signor presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Crippa e Ciabbari 2.1.
(È approvato).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento 2.2 del Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Crippa e Ciabbari 2.3.
(È respinto).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Crippa e Ciabbari 2.4.
(È approvato).

Passiamo all'emendamento Andreis 2.5.

CLAUDIO VITALONE, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo ritiene che possa essere accolta la proposta modificativa suggerita dall'onorevole Portatadino, nel senso di far riferimento alle norme vigenti nei paesi ove vengono effettuati gli interventi.

PRESIDENTE. Da semplice componente di questa Commissione vorrei dire

che si tratta di una « truffa all'americana ». Questi paesi non hanno niente !

MARIO RAFFAELLI. Si potrebbero lasciare liberi i paesi di far riferimento ai loro strumenti normativi oppure di rivolgersi a chi è in grado di prevedere un'adeguata procedura di valutazione di impatto ambientale.

CARLO FRACANZANI, *Relatore*. A seguito delle osservazioni formulate preannuncio la presentazione di un emendamento.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento 2.11 del relatore:

« 7. I progetti, gli interventi e le opere finanziati con gli stanziamenti previsti dalla presente legge devono essere accompagnati da apposita valutazione di impatto ambientale, così come definita dalla normativa comunitaria e dall'articolo 6 della legge n. 349 del 1986 e successivi decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei ministri ».

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento 2.11 del relatore.
(È approvato).

Rinvio ad altra seduta la votazione dell'articolo 2.

Ricordo che è stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 2-bis.

1. Il CIPES riserva una quota pari ad almeno il 15 per cento dello stanziamento in bilancio per ogni esercizio finanziario a progetti promossi o affidati parzialmente o totalmente a università, centri di ricerca pubblici e privati senza fini di lucro, organismi di formazione professionale, organizzazioni cooperative, mutualistiche e associative che operino nei settori dell'economia sociale, organizzazioni non governative italiane riconosciute dalla Comunità economica europea o da altri organismi internazionali o dal Ministero degli affari esteri, ai sensi della

legge 26 febbraio 1987, n. 49, e sempre che operino senza fini di lucro.

2. I progetti di cui al precedente comma promossi da organizzazioni non governative debbono essere obbligatoriamente realizzati con la collaborazione di un analogo *partner* scelto dagli enti promotori che restano responsabili della gestione. I progetti potranno essere approvati dal Ministro degli affari esteri sulla base di specifiche motivazioni, anche quando non siano stati concordati nei programmi-paese. L'erogazione dei contributi alle organizzazioni è effettuata sentito il parere dell'apposita Commissione e secondo le norme, in quanto applicabili, di cui all'articolo 29 della legge 26 febbraio 1987, n. 49. Ai volontari e ai cooperatori delle predette organizzazioni si applica la disciplina di cui agli articoli 31 e seguenti a 35 della citata legge.

3. I contributi a titolo gratuito saranno finalizzati a:

a) la formazione professionale, l'assistenza tecnica, manageriale e per i quadri intermedi, da svolgersi in Italia e all'estero, anche per progetti di reinsediamento nei paesi di origine e che utilizzino strumenti di intervento diversi da quelli previsti nella presente legge;

b) la formazione e l'assistenza in materie giuridico-istituzionali con particolare riferimento ai giovani e alle associazioni giovanili; i programmi coordinati con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la riqualificazione dei lavoratori e il loro impiego nelle *joint-ventures*, nelle piccole e medie imprese e nell'artigianato;

c) programmi di promozione e collaborazione nei settori dell'economia sociale, mutualistica, cooperativa associativa, per lo sviluppo di attività produttive e la gestione di servizi con la diretta partecipazione dei soci;

d) la cooperazione scientifica, tecnologica, culturale, scolastica e della informazione, previsti in accordi tra l'Italia e i paesi interessati o tra gli enti dei rispettivi paesi;

e) studi e progettazioni nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni, della distribuzione, dell'economia sociale, nonché nei settori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).

A questo articolo aggiuntivo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 2-bis, comma 1, prima della parola università inserire le seguenti Regioni, province e enti locali.

2-bis. 1.

Crippa, Ciabbarri.

All'articolo 2-bis, comma 1, dopo le parole organismi di formazione professionale aggiungere le seguenti associazioni ambientaliste.

2-bis. 2.

Andreis.

All'articolo 2-bis, comma 3, letter a), sostituire le parole in Italia e all'estero con le seguenti all'estero e in Italia.

2-bis. 3.

Crippa, Ciabbarri.

All'articolo 2-bis, comma 3, lettera c), dopo le parole economica sociale aggiungere le seguenti della tutela e salvaguardia ambientale.

2-bis. 4.

Andreis.

All'articolo 2-bis, comma 3, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti Per le iniziative di cui alla lettera e) del presente comma, la quota dei contributi a titolo gratuito rispetto ai costi totali delle iniziative stesse è definita di colta in volta dal Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro.

2-bis. 5.

Raffaelli.

A questo ultimo emendamento è stato presentato il seguente subemendamento:

All'emendamento 2-bis. 5 sostituire le parole Ministero degli affari esteri e Ministero del tesoro con le seguenti il CISPES.

0. 2-bis. 5. 1.

Crippa.

CARLO FRACANZANI, *Relatore*.
Esprimo parere contrario sull'emendamento Crippa e Ciabbari 2-bis. 1.

Lo stanziamento previsto, sia pur significativo, non è certamente proporzionato alle iniziative che sarebbe necessario avviare stante la situazione dei paesi dell'est. Alla luce di questa considerazione con la presente normativa abbiamo previsto una scala di priorità per azioni di carattere multilaterale.

Se non vogliamo creare attese assolutamente immotivate e al contrario tenere conto delle reali possibilità finanziarie non dobbiamo prevedere altri interlocutori.

CLAUDIO VITALONE, *Sottosegretario di stato per gli affari esteri*. Concordo con il parere espresso del relatore.

GIUSEPPE CRIPPA. Non comprendo il cambiamento di opinione del relatore rispetto a quello manifestato in sede di Comitato ristretto, così come non capisco le ragioni che lo inducono ad esprimere parere contrario.

In questo articolo non si fa riferimento al complesso dei finanziamenti ma al 15 per cento dello stanziamento in bilancio che noi vogliamo venga destinato in larga misura alla formazione professionale e manageriale e ad interventi socio-sanitari.

In questo modo si toglie il riferimento alle regioni e alle autonomie locali in tema di formazione professionale e di interventi socio-sanitari che rappresentano proprio un loro preciso campo di interesse.

Nella legge n. 49 del 1987 le regioni e le autonomie locali sono tra i soggetti

riconosciuti; pertanto, la posizione assunta mi pare del tutto incomprensibile. Mi chiedo chi si interesserà alla formazione professionale. Forse qualche ente privato o pubblico benemerito.

GIORGIO GANGI. Signor presidente, a me pare assolutamente irragionevole la proposta avanzata dall'onorevole Crippa a proposito delle regioni e degli enti locali.

PRESIDENTE. Sono assolutamente convinto dell'opportunità di inserire il riferimento alle regioni, alle province e agli enti locali.

Comunque, per il momento seguiamo nell'espressione dei pareri.

CARLO FRACANZANI, *Relatore*.
Esprimo parere favorevole sugli emendamenti Andreis 2-bis. 2, Crippa e Ciabbari 2-bis. 3, Andreis 2-bis. 4 e Raffaelli 2-bis. 5 e parere contrario sul subemendamento Crippa 0. 2-bis. 5. 1.

CLAUDIO VITALONE, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

GIUSEPPE CRIPPA. Ritiro il mio subemendamento 0. 2-bis. 5. 1.

PRESIDENTE. Sta bene.

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Crippa e Ciabbari 2-bis. 1.

(È approvato).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Andreis 2-bis. 2.

(È approvato).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Crippa e Ciabbari 2-bis. 3.

(È approvato).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Andreis 2-bis. 4.

(È approvato).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Raffaelli 2-bis. 5.
(È approvato).

Rinvio ad altra seduta la votazione dell'articolo 2-bis.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

1. Sulla base degli indirizzi generali forniti dal CIPES nelle riunioni di cui all'articolo 1, comma 3, e dei programmi-paese di cui all'articolo 1, comma 3, il Ministero degli affari esteri concorda, con i Paesi interessati, le attività e gli interventi volti alla realizzazione delle iniziative di cui agli articoli 2 e 2-bis. Tali iniziative sono adottate d'intesa con il Ministero del tesoro e il Ministero del commercio con l'estero, e, per quanto di rispettiva competenza, con gli altri Ministeri interessati.

2. Per l'attuazione delle iniziative e degli interventi di collaborazione previsti dalla presente legge, ad eccezione delle iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), il Ministro degli affari esteri può stipulare convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati, questi ultimi solo se non perseguono fini di lucro, organizzazioni internazionali ed organismi che ne fanno parte, università, istituti universitari e con consorzi costituiti tra i suddetti soggetti. Devono essere in ogni caso rispettate le disposizioni di cui alle vigenti leggi in materia di lotta alla criminalità organizzata.

3. Il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, può predisporre capitolati-tipo e disciplinari-tipo per le procedure di cui al presente articolo e si avvale, ai fini delle valutazioni necessarie per le decisioni di cui alla lettera b) all'articolo 2, dell'Istituto per il Mediocredito centrale. Per le valutazioni relative alle iniziative di cui all'articolo 2-bis, si avvale di enti ed istituzioni di notoria esperienza nei settori considerati contenuti in un elenco stabilito con decreto dello Ministro degli

esteri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

4. La spesa a carico dello Stato è stabilita in misura invariabile qualunque sia l'effettivo onere sostenuto dal soggetto pubblico o privato nell'esecuzione dell'intervento stesso. Qualora occorra, per lavori o servizi suppletivi ed imprevisi, considerare nuovi costi, si provvede con atto aggiuntivo da approvare con le stesse forme del contratto principale. Tuttavia l'importo complessivo dei contributi non può superare di oltre un quinto quello originariamente previsto, rimanendo a totale carico del soggetto contraente la eventuale maggiore spesa occorrente. Può altresì essere disposto che la spesa a carico dello Stato sia erogata in un'unica soluzione al momento della liquidazione della prestazione, oppure ripartita in più rate annuali costanti, comprensive di capitale ed interessi.

5. Il Ministro degli affari esteri provvede, anche con le modalità di cui al comma 3, alla verifica in ordine all'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, in particolare alla rispondenza delle prestazioni eseguite alle condizioni, modalità ed obiettivi contenuti nelle convenzioni e nei contratti di cui al comma 2. In caso di accertamento di carenze nell'esecuzione dei servizi o dei lavori affidati, nonché di mancata trasmissione di atti o documenti utili alla verifica della loro corretta esecuzione, o di trasmissione di atti o documenti contenenti indicazioni non veritiere, il Ministro degli affari esteri può revocare con proprio decreto i finanziamenti disposti.

6. Il Ministro degli affari esteri, per gli interventi di cui all'articolo 2-bis, convoca apposita conferenza di servizi alla quale partecipano i rappresentanti delle Amministrazioni dello Stato e degli enti comunque tenuti ad adottare atti di intesa, nonché a rilasciare autorizzazioni, approvazioni e nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali e comunque interessate per competenze di settore all'attuazione delle iniziative stesse. Alla conferenza di servizi si applicano le disposizioni dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 3, comma 1, sostituire la parola concorda con le seguenti sottopone alla competente autorità del paese interessato.

3. 2.

Portatadino.

All'articolo 3, comma 2, dopo le parole 2 e 2-bis aggiungere le seguenti secondo l'ordine di valutazione stabilito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, nonché la relativa disponibilità finanziaria, definita d'intesa con il Ministero del tesoro ed i Ministero del commercio con l'estero. Qualora le disponibilità finanziarie siano inferiori alla necessità, è data facoltà all'autorità competente del Paese interessato di richiedere una differente graduatoria, di tale richiesta, comunque necessaria per la delibera di concessione decontributi, viene steso analitico verbale, che viene trasmesso ai soggetti richiedenti.

3. 3.

Portatadino.

All'articolo 3, comma 1, sopprimere l'ultimo paragrafo.

3. 4.

Portatadino.

COSTANTE PORTATADINO. Signor presidente, si tratta di tre emendamenti collegati tra loro. Il loro obiettivo è quello della individuazione di un meccanismo più trasparente per definire alcuni passaggi. Innanzi tutto quello della definizione del piano-paese, delle risorse e dei settori di intervento, così come del resto già previsto dall'articolo 1 della legge. Il secondo passaggio attiene alla presentazione della valutazione che viene fatta, in base all'articolo 2, lettera b) dal Mediocredito e, in base all'articolo 2-bis da un ente che sarà individuato dall'articolo 3 della norma 2. Tale valutazione

dovrebbe costituire una sorta di scala di priorità di fronte alla probabile sovrabbondanza di richieste rispetto ai mezzi a disposizione. Sulla base di tale scala di priorità, potrebbe essere prevista la possibilità del paese terzo di pronunciarsi in funzione della sua valutazione, della sua logica e delle sue strategie di sviluppo.

CARLO FRACANZANI, Relatore. Lo stesso onorevole Portatadino, illustrando i suoi tre emendamenti ha manifestato alcune perplessità. Francamente non saprei dire se sia possibile tenere in considerazione l'esigenza espressa dall'onorevole Portatadino attraverso una formulazione normativa più semplice e sintetica.

Su questo specifico punto mi riservo tuttavia di presentare un apposito emendamento.

PRESIDENTE. Avverto che è stato presentato il seguente emendamento:

Alla fine del comma 3, dell'articolo 3, aggiungere: le valutazioni di cui al presente comma dovranno essere tenute in considerazione oltre che ai fini delle decisioni sulle specifiche iniziative, anche ai fini della determinazione delle priorità.

3. 5.

Il Relatore.

CARLO FRACANZANI, Relatore. Nel raccomandare l'approvazione del mio emendamento 3. 5, invito l'onorevole Portatadino a ritirare i suoi emendamenti 3. 2, 3. 3 e 3. 4.

COSTANTE PORTATADINO. Ritiro i miei emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio l'emendamento 3. 5 del relatore.

(È approvato).

CARLO FRACANZANI, Relatore. Espri-
mo parere favorevole sull'emendamento 3. 1 del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento 3. 1 del Governo.

(È approvato).

Rinvio ad altra seduta la votazione dell'articolo 3.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 150 miliardi per l'anno 1991, lire 250 miliardi per l'anno 1992 e lire 500 miliardi per l'anno 1993, da iscrivere in apposito fondo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri ai fini della successiva assegnazione alle Amministrazioni interessate, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per

l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento « Iniziative per la cooperazione con i Paesi dell'Europa centro-orientale ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Non essendo stato presentato alcun emendamento, rinvio ad altra seduta la votazione sull'articolo 4, nell'attesa che la Commissione bilancio esprima il parere sul testo in esame.

La seduta termina alle 16,15.

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA*

DOTT. VINCENZO ARISTA

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia il 14 febbraio 1992.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO